

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 2539	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificata				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale Trento, Sezione distaccata di Cavalese, sentenza di condanna alla pena di giustizia.				
2°Grado: Corte d'Appello di Trento conferma primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

mentre stava lavorando su un solaio assieme ad un altro operaio, il solaio cedeva a causa dell'eccessivo carico costituito da una benna carica appoggiata per l'asportazione dei detriti.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

### Principio di diritto

La Corte di merito ha analizzato in primo luogo la causa del crollo del solaio ed ha accertato - fornendone adeguata e logica motivazione in base alle testimonianze assunte - che non vi era stato alcun puntellamento, che vi era stata appoggiata una benna (traslata a mezzo gru) per l'asportazione dei materiali di risulta della demolizione, che non era stata verificata la presenza di travi ammalorate. Dunque, tra la tesi del cedimento dovuto all'eccessivo peso della benna carica e quella meramente teorica e non riscontrata di travi logorate, propugnata dalla difesa, ha ritenuto valida la prima, del sovraccarico concentrato, non mancando tuttavia di evidenziare come in ogni caso un solaio risalente nel tempo e con stratificazione di materiali che non consentiva una precisa intelligibilità della sua consistenza, avrebbe dovuto indurre ad adottare le misure di salvaguardia minime, destinate a garantire la sicurezza degli operai che vi lavoravano rispetto ai pericoli oggettivamente incombenti, perché insiti nella vetustà dell'immobile e nella insondabilità di insidie non immediatamente percepibili. Di contro, come già detto nella narrativa in fatto, nonostante l'espressa previsione del DPI, l'infortunato ed il secondo operaio lavoravano senza alcuna imbracatura e senza alcun sistema di ancoraggio, che ne avrebbe evitato la caduta sotto il cedimento del piano di appoggio. Tale dinamica del fatto rende evidente il nesso di causalità tra l'omessa adozione della misura di prevenzione antinfortunistica e l'evento lesivo per cui è processo: se l'operaio fosse stato imbracato ed ancorato a

funi opportunamente tese, come richiesto dal piano delle demolizioni, sarebbe rimasto "sospeso" e non sarebbe precipitato a terra. Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capo cantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del ruolo dirigenziale del direttore tecnico (Sez.IV, 19.12.2011, n.46849; 27.2.2008, n.8593; 26.10.2007, n.39606). Dunque, se è vero che il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche, deve rilevarsi che nel caso di specie l'infortunato ha affermato di aver deciso autonomamente che quel solaio poteva sopportare il carico della benna piena senza bisogno di particolare accorgimenti di sicurezza, compiendo così una valutazione che si è rivelata errata, e in ciò, ad avviso della Corte di merito si incentra la responsabilità dell'imputato, che quale direttore tecnico di cantiere aveva il preciso obbligo di verificare il minuto rispetto delle norme di sicurezza e di far osservare quanto previsto dal POS e dal DPI, e non rimettere agli stessi dipendenti la salvaguardia della loro incolumità. L'imputato avrebbe dovuto vigilare e tenere sotto controllo le attività quotidianamente svolte nel cantiere, evitando di consentire ai dipendenti di operare scelte spettanti alla dirigenza e di assumere iniziative operative proprie, e nella specie avrebbe dovuto pretendere ed accertarsi che gli operai lavorassero ancorati alle funi di sicurezza come previsto dal ripetuto piano delle demolizioni e non rimanere assente dal cantiere, sebbene informato del lavoro da svolgere, senza aver imposto le osservanze di salvaguardia.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

#### **Note**

Si trattava di un rischio del tutto prevedibile che andava fronteggiato con le opportune e specifiche cautele, del tutto omesse. In particolare, nonostante il piano delle demolizioni prevedesse, senza distinguo o eccezioni, che nell'abbattimento dei solai in legno, l'asportazione della caldaia in cemento, cioè lo strato superiore che i due operai stavano disgregando quando era avvenuto il fatto, avrebbe dovuto essere eseguita "con gli addetti imbracati ed ancorati a funi opportunamente tesate", tale minima misura di salvaguardia, che avrebbe evitato l'incidente, non era stata predisposta.

La responsabilità dell'evento veniva attribuita a colui che, indicato nel POS e nel Piano Demolizioni come direttore tecnico di cantiere, avrebbe dovuto in questa sua veste vigilare le attività quotidianamente svolte e pretendere che gli operai lavorassero ancorati a funi di sicurezza.

La violazione dell'art.18 lett.f) del D.Lgs.n.81/2008 - applicabile a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio - impone ai datori di lavoro e ai dirigenti di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**